

STATUTO GRUPPO AMICI MONTEVIASCO ODV
Allegato al verbale di Assemblea straordinaria del 06/04/2024

Allegato all'atto
II. 459/3/2024

Titolo I • DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Gruppo Amici Monteviasco", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Curiglia con Monteviasco (VA), in località Monteviasco. L'associazione potrà variare la propria sede legale all'interno del Comune sopra indicato senza dover modificare il presente statuto, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione "Gruppo Amici Monteviasco", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di partecipazione democratica e sull'attività di volontariato, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. L'associazione è indipendente da ogni movimento politico e ideologico. Ha durata illimitata e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
3. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Gruppo Amici Monteviasco ODV" oppure "Gruppo Amici Monteviasco - organizzazione di volontariato". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3

(Efficacia e modificazione dello statuto)

ST
20

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
3. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, e con la maggioranza dei voti dei componenti presenti alla convocazione, come disciplinato all'art. 12 del presente statuto.

Titolo II • FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

Art.4

(Solidarietà)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

2. L'Associazione persegue finalità di carattere culturale, rientranti sia nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia nell'ambito delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo: organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, organizzazione di feste popolari in occasione di feste religiose, organizzazione di spettacoli di intrattenimento per la popolazione, cura e manutenzione del patrimonio storico ed artistico comunale, curando l'edizione di stampe periodiche e non, effettuando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, purché coerente con le finalità istituzionali.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da



quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Titolo III - I SOCI

Art.5

(Norme sull'ordinamento interno e ammissione)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Sono Soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Il mantenimento della

qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

6. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea ordinaria, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
8. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. fondatori
 - b. ordinari
 - c. onorari
 - d. sostenitori

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che rientrano nella definizione del capo 1, 2 e 3 del presente articolo.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci sostenitori sono coloro che, condividendo gli ideali dell'associazione, danno un contributo economico.

Fatto salvo quanto previsto sopra, tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri.

Art.6

(Diritti)

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota

associativa

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. I soci ordinari hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
3. In caso di persone giuridiche, hanno il diritto di votare in Assemblea rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato con diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del loro corpo sociale - purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
4. I Soci hanno, inoltre, diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese vive effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. L'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
8. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
9. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.7

(Doveri)

1. I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rispetto. I Soci devono adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, né rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art.8

(Esclusione)

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato
 - d) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina, comportamenti scorretti ripetuti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, violazione di norme statutarie e/o regolamenti Interni, per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per fare ricorso all'assemblea, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.



L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV - GLI ORGANI

Art.9

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Capo I - L'Assemblea

Art. 10

(Composizione e convocazione)

3. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
4. L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione, che la convoca a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

5. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o email a tutti i soci, o mediante avviso affisso nella bacheca della sede operativa almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione conterrà la data, l'ora e l'ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione.



6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11

(Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - discute ed approva il bilancio
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno
 - definisce il programma generale delle attività
 - elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente
 - discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione
 - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9 del presente statuto
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla sua trasformazione, fusione e scissione e sulla devoluzione del patrimonio. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 tre quarti dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 13

(Votazione)

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 14

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea che ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare e che è conservato nella sede dell'Associazione.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 15

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso affisso nella bacheca della sede operativa almeno 7 giorni prima della riunione. Si definisce validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Art. 16



(Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni, può essere revocato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci. Nello specifico:
 - nomina il Vice Presidente ed il Segretario
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - predispone per l'Assemblea il programma annuale delle attività
 - presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso
 - conferisce procure generali e speciali
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
 - propone all'assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci
 - decide sull'esclusione degli Associati
 - propone la nomina dei Soci Onorari
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.
 - decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
 - delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque quando riguardano le persone.
4. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



5. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
6. La carica di Consigliere si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
7. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

Capo III - Il Presidente

Art. 17

(Elezione e durata)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'Assemblea, con due terzi dei voti dei componenti, può revocare il Presidente.
4. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Art.18

(Funzioni)

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, è il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, ha l'uso della firma sociale e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento



dell'Associazione, ed in particolare è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale e speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

2. Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
4. La carica di Presidente si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
5. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente

Capo V – Il Segretario ed i libri sociali

Art. 19

(Funzioni e compiti)

1. Il Segretario è il responsabile della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR").
2. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;



- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

Titolo V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 20

(Indicazione delle risorse)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:
 - a) beni, immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
4. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - e) quote associative
 - f) contributi pubblici e privati
 - g) donazioni e lasciti testamentari
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) rimborsi derivanti da convenzioni
 - j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - k) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione
 - l) attività di raccolta fondi;
 - m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del



rapporto associativo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.21

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 22

(Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in seduta straordinaria. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve ai soci.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23

(Disposizioni finali)

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, che deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Luogo, data

MONTENAPES (VA), 06.04.2024

Firma presidente

Firma segretario